

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 16-4866

Parziale modifica della D.G.R. n. 29-8556 del 15/03/2019 “Progetto sperimentale attivazione struttura residenziale socio-riabilitativa per adulti 17/21 anni, con possibile estensione fino a 23 anni per soggetti sottoposti a provvedimento penale per reati da minorenni, e conseguente estensione della fascia di eta' di accoglienza per le strutture per l'autonomia di cui alla DGR n. 25-5079 del 2012”.

A relazione degli Assessori Icardi, Caucino:

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 29-8556 del 15/03/2019 è stato approvato l'avvio della sperimentazione volta all'attivazione di risposte di accoglienza per minori e giovani adulti della fascia 17/21 anni, con possibilità di prosecuzione fino ai 23 anni per i soggetti sottoposti a provvedimento penale, che abbiano commesso reato da minorenni, con problematiche di rilievo socio-sanitario, non immediatamente collocabili in quadro patologico o di patologia psichiatrica, ma in un quadro di sofferenze e comorbidità complesse, sul piano esistenziale adattivo, anche sottoposti a provvedimento penale, per la durata di 3 anni, a far data dalla pubblicazione del provvedimento;

- la Deliberazione suddetta, inoltre, ha stabilito:

- “di dare mandato alle Direzioni Regionali Sanità e Coesione Sociale (le cui competenze in materia attualmente afferiscono all'unica Direzione Sanità e Welfare) di adottare apposito avviso per raccogliere le proposte di adesione alla sperimentazione, nonché di tutti gli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti, secondo quanto previsto all'Allegato 1 della D.G.R. n. 29-8556/2019, in raccordo con il Sottogruppo Penale Minorile di cui alla D.G.R. n. 45-1373 del 27 aprile 2015;
- di demandare al Sottogruppo Penale Minorile di cui sopra, integrato con i rappresentanti dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, un costante monitoraggio della sperimentazione avviata, attraverso riunioni a cadenza minima bimestrale, per condividere e discutere gli elementi salienti ed un confronto metodologico/scientifico finalizzato a verificare la corretta risposta in termini di buone prassi comuni offerta dalle strutture di cui trattasi;
- di prevedere che, a conclusione del triennio, l'Amministrazione Regionale, acquisite le considerazioni sviluppate nell'ambito del Sottogruppo Penale Minorile di cui alla D.G.R. n. 45-1373/2015, integrato con i rappresentanti dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, valuterà, con un'analisi svolta congiuntamente, gli esiti della sperimentazione, al fine di un eventuale superamento della fase sperimentale a favore di risposte residenziali a carattere stabile ed adeguate al bisogno evidenziato”.

- con Determinazione dirigenziale n. 82 del 10/02/2020 è stata approvata la graduatoria delle istanze per la realizzazione della struttura residenziale sperimentale socio riabilitativa a valenza terapeutica, esprimendo parere favorevole ed individuando l'istanza proposta dal Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Crescere Insieme onlus di Acqui Terme, in costituenda RTI con la Cooperativa Sociale onlus Mago di Oz di Acqui Terme quale maggiormente confacente alle finalità regionali di cui al provvedimento deliberativo sopra citato.

Nel provvedimento dirigenziale si dà atto che:

- il parere favorevole di cui sopra tiene luogo in merito alla verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per tutto il periodo della sperimentazione.
- a conclusione del triennio, l'Amministrazione Regionale, acquisite le considerazioni sviluppate nell'ambito del Sottogruppo Penale Minorile di cui alla D.G.R. n. 45-1373/2015, integrato con i

rappresentanti dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, valuterà, con un'analisi svolta congiuntamente, gli esiti della sperimentazione, al fine di un eventuale superamento della fase sperimentale a favore di risposte residenziali a carattere stabile ed adeguate al bisogno evidenziato.

Preso atto che:

- ad oggi, la Cooperativa Crescere Insieme onlus non ha concluso l'iter autorizzativo e che pertanto non è stata avviata la sperimentazione ed inoltre il termine previsto dei 3 anni è scaduto.

Dato atto che, ciò nonostante, la Regione Piemonte mantiene l'interesse a avviare tale sperimentazione per fornire una risposta adeguata e corretta ai bisogni di una fascia di minori/giovani adulti con problematiche complesse.

Dato atto che la D.G.R. n. 31-8596 del 22/3/2019 stabilisce che, nel caso in cui l'intervento relativo alla struttura richieda il rilascio del permesso di costruire o la presentazione della SCIA di cui all'art. 19 bis della legge 241/199, il parere di cui all'art.8 ter perde di efficacia decorsi 2 anni dalla data di espressione del parere della Regione senza che siano iniziati i lavori.

Vista la documentazione trasmessa dalla Cooperativa Crescere Insieme onlus in data 8/09/2021 N. AA454 dove viene attestata l'avvenuta presentazione di SCIA e l'avvio dei lavori, depositata agli atti del Settore regionale competente.

Ritenuto pertanto che il parere rilasciato con D.D. n. 82 del 10/02/2020 continua a mantenere la sua validità.

Si ritiene pertanto opportuno, a parziale modifica della D.G.R. n. 29-8556 del 15 Marzo 2019, adeguare il termine previsto dal provvedimento deliberativo, stabilendo che l'avvio della sperimentazione per la durata di 3 anni decorra a far data dall'accreditamento della struttura sperimentale, da conseguire entro e non oltre il 31.12.2022.

Tutto ciò premesso;

vista la D.G.R. n. 29-8556 del 15 Marzo 2019;

vista la Determinazione dirigenziale n. 82 del 10/02/2020;

vista la D.G.R. n. 45-1373/2015;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 2012;

vista D.G.R. n. 29-8556 del 15/03/2019.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di modificare parzialmente la D.G.R. n. 29-8556 del 15.3.2019 adeguando il termine previsto, come riportato dallo stesso provvedimento “Avvio della sperimentazione per la durata di 3 anni, a far data dalla pubblicazione del provvedimento” stabilendo che l’avvio della sperimentazione, per la durata di 3 anni, decorra a far data dall’accreditamento della struttura sperimentale, e dovrà essere conseguito entro e non oltre il 31.12.2022;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)